



Organismo Congressuale Forense

Il Segretario

Prot. n. 93/19

Roma, 31 ottobre 2019

Ill.mo Ministro della Giustizia

Ill.mo Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Roma

Al Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte d'Appello di Roma

Ai Presidenti dei Consigli Circondariali dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma

Al Presidente del Tribunale di Latina

LORO SEDI

Oggetto: Provvedimenti di revoca di incarichi giudiziari presso il Tribunale di Latina - Sezione fallimentare

Preg.me Autorità,

con riferimento alla problematica in oggetto, inoltro il documento predisposto dall'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense, all'esito del dibattito svoltosi nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 26.10 u.s., affinché, preso atto delle doglianze, vogliate adottare le opportune iniziative di rispettiva competenza.

Cordiali saluti.

avv. Vincenzo Ciraolo

L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Riunito in seduta il 26 ottobre 2019, all'unanimità

- preso atto del provvedimento del Tribunale di Latina – Prima sezione civile relativo alla revoca di due curatori fallimentari per aver essi, in tale qualità, conferito incarico professionale al Collega Avvocato, che ricopre la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale difensore della curatela ai fini della costituzione di parte civile in un procedimento penale;
- Udita la relazione del Componente Avv. Giovanni Stefani:
- Vista la deliberazione odierna con cui l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense ha approvato la relazione del Componente Avv. Stefani ed ha dato mandato all'Ufficio di Coordinamento di predisporre, approvare e diffondere il deliberato che ne recepisca i risultati e le proposte;

RILEVATO

- Che il suddetto provvedimento del Tribunale di Latina desta meraviglia perché invoca, a supporto della non condivisibile decisione, il parere n. 81/2016 reso dal Consiglio nazionale Forense che, invero, concerne i soli “*incarichi indiretti*” conferiti ai componenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati da parte dei magistrati del circondario e applica in maniera distorta il disposto di cui all'art. 28, comma 10 della legge di Ordinamento Forense (legge n. 247/2012);
- Che il CNF, con il citato parere 81/16 si era piuttosto limitato ad interpretare il divieto imposto dalla legge, estendendolo, oltre che agli “*incarichi giudiziari*” diretti “*da parte dei magistrati del circondario*” anche agli incarichi c.d. “*indiretti*”, per tali intendendosi quelli conferiti al Collega di studio del Consigliere, il che vale a dire che non si possono conferire incarichi giudiziari (per tali intendendosi esclusivamente quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice, come ad es. curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale) ai colleghi di studio, soprattutto se associati, di un consigliere dell'Ordine, e ciò in stretta correlazione con il disposto dell'art. 24 del Codice deontologico;

Organismo Congressuale Forense

- Che in nessun modo l'art. 28 comma 10, della legge di Ordinamento Forense sancisce l'inconferibilità dell'incarico della difesa professionale ai consiglieri dell'ordine da parte di quei medesimi ausiliari del Giudice;
- Che in senso contrario all'inopinato provvedimento del Tribunale di Latina militano sia le vigenti disposizioni di diritto positivo in materia sia i principi fondamentali che regolano la professione forense e il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- Che, infatti, sotto il primo profilo si evidenzia come: **a-** l'art. 28, comma 10, trattandosi di norma eccezionale, non sia suscettibile di interpretazione estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, **b-** nel riformato art. 25, comma 1 n. 6, l.f. (d. lgs.169/07), mentre è stato fatto salvo il potere del G.D. di autorizzare il curatore a stare in giudizio (quale mera integrazione della legittimazione ad agire del curatore), è stato eliminato il riferimento al potere di nomina degli avvocati che è ormai, pacificamente, espressamente attribuito al curatore, e ciò nel contesto della esaltazione dei poteri gestionali di quest'ultimo organo, con correlativo arretramento della giurisdizione per come voluto dal legislatore; **c-** il successivo punto 7) dell'art. 25 che rende esplicita la *ratio* dell'istituto in esame, laddove invece, contrariamente a quanto previsto al n. 6), è riserva espressamente al GD, *"su proposta del curatore"*, la nomina degli arbitri;
- Che conformemente all'orientamento qui riassunto si è anche autorevolmente ed efficacemente espresso il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 65 del 25.05.2016, con il quale ha stabilito, in maniera esaustiva e inequivoca, che nell'ambito della procedura di fallimento: *"[...] al Giudice Delegato va chiesta, da parte del curatore, soltanto l'autorizzazione a stare in giudizio, come attore o come convenuto, ossia a promuovere o a resistere in una causa, giusto il disposto dell'art. 25, comma 1, n. 6 della Legge Fallimentare. La nomina dei difensori compete al curatore, senza la necessità di alcuna autorizzazione del Giudice Delegato, come si evince dalla stessa norma sopra citata che, dopo aver conservato in capo al G. D. il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio, precisa che il Giudice liquida i compensi e dispone la revoca dei difensori "nominati dal medesimo curatore"*;
- Che, sotto un profilo più generale, ogni diversa interpretazione risulterebbe arbitraria, del tutto anomala e contraria alla legge ed innescherebbe gravi effetti distorsivi nel sistema di riparto delle competenze degli organi fallimentari;

Organismo Congressuale Forense

- Che, infatti, con riguardo a tale ultimo profilo, la nomina del legale da parte del curatore non richiede neanche l'autorizzazione del comitato dei creditori, il che fa intendere come il legislatore abbia ritenuto che si tratti di atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di indicare un ausiliario necessario per l'esercizio dell'atto (azione o costituzione in giudizio) già oggetto di autorizzazione da parte del giudice e che, in modo analogo, il Giudice Delegato non provvede alla nomina del legale neppure in sede di concordato preventivo e in tal caso al G.D. restano addirittura estranee funzioni di giurisdizione contenziosa mentre è attribuito al liquidatore giudiziale ogni potere inerente la gestione esecutiva del concordato preventivo (e il Liquidatore dovrà infatti ottenere l'autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario Giudiziale, per agire o resistere in giudizio, mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore);
- che la *ratio* della norma che sancisce il divieto sopra menzionato è per di più sicuramente volta a garantire l'imparzialità e la terzietà degli organismi di governo dell'Avvocatura, senza che venga in alcun modo in rilievo alcun profilo di interesse proprio dell'Ufficio Fallimentare.
- Che, in virtù di quanto sopra, nulla osta a che un Avvocato, dopo la sua nomina a Consigliere del proprio Ordine, possa ricevere un incarico difensivo da un Curatore ovvero da un Liquidatore;
- Che, a ulteriore dimostrazione dell'infondatezza dei dubbi circa la possibilità che si innescino ipotetici effetti distorsivi, come paventato nel citato provvedimento in merito a supposte interazioni clientelari tra rappresentanti ed elettori, si rileva che ordinariamente la carica di curatore è affidata non solo agli avvocati ma anche e soprattutto (come nel caso in esame) a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per i quali è evidentemente inconferente il riferimento a qualsivoglia profilo elettorale;

RITIENE ARBITRARIO E STIGMATIZZA

Il provvedimento del Tribunale di Latina nella parte in cui, ponendosi in contrasto con l'orientamento interpretativo della disciplina di riferimento fornito dal Consiglio Nazionale Forense, ha revocato i curatori del fallimento per aver nominato come difensore il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e ha così manifestato un'opinione di disvalore del ruolo di rappresentante delle istituzioni forensi legato a un inconsistente ed indimostrato interesse economico da parte di chi assume l'incarico di consigliere dell'ordine, peraltro

Organismo Congressuale Forense

sulla scorta di un'insussistente ed indimostrata contiguità istituzionale con i magistrati del circondario dell'Ordine, posto che la nomina avviene da parte dei curatori e non dei magistrati.

AUSPICA

fortemente che il citato provvedimento del Tribunale di Latina, in quanto illegittimo, irragionevole e immotivato, venga rivisto, trattandosi di atto lesivo della norma positiva, dei principi costituzionali in tema di accesso alla giurisdizione e dei principi fondamentali che regolano la professione forense e gravemente lesivo dell'immagine dell'istituzione forense.

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso, a cura della Segreteria, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte d'Appello di Roma, ai Consigli Territoriali dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente del Tribunale di Latina, ciascuno per quanto di competenza.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Ciraolo



Il Coordinatore

Avv. Giovanni Malinconico

